

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente                                                |
| (TO) BARENGHI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) GRECO              | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) SPENNACCHIO        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) COCCIA             | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 23/02/2026

### FATTO

La ricorrente, agendo quale già titolare di un finanziamento, lamenta di essere stata segnalata illegittimamente in CRIF e nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (di cui produce le visure).

L'intermediario nel merito osserva che parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio incombente, in via esclusiva, su di essa in merito alla pretesa insussistenza della legittimità sostanziale delle segnalazioni a sofferenza. Svolge considerazioni sulla non necessità del preavviso per le segnalazioni a sofferenza rispetto alle quali alcun obbligo simile grava sull'intermediario.

Chiede il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La parte ricorrente, debitrice principale di un rapporto di finanziamento costituito da un mutuo chirografario per l'importo di €. 2.500,00= della durata originaria di 48 mesi, agendo in qualità di consumatore contesta l'illegittima iscrizione e chiede la cancellazione delle segnalazioni che, dalle visure prodotte e dalle difese dell'intermediario, sembrerebbero risalire al 2019, per quanto concerne la Centrale Rischi della Banca d'Italia, mentre, per quanto riguarda il CRIF, sembrerebbe che la

segnalazione a sofferenza si dati a partire dal 2022. Nel caso di specie, parte ricorrente deduce l'illegittimità delle segnalazioni per difetto di preavviso e di una previa valutazione della posizione economica del segnalato.

Sull'esistenza del rapporto (non contestata dalla parte ricorrente che non ha presentato repliche), l'intermediario produce evidenza dei *log* interni relativi al mutuo chirografario in questione ed al piano di ammortamento, dal quale risulta l'avvenuto pagamento delle rate sino al 30 aprile 2018 ed il passaggio a sofferenza dal 20 maggio 2019, nonché della proposta transattiva inoltrata dal procuratore della cliente in data 25 ottobre 2024. In proposito l'intermediario sembrerebbe aver confermato la conclusione nel dicembre 2024 dell'accordo transattivo, di cui tuttavia non constano in atti ulteriori evidenze.

Dalla visura prodotta relativa alla Centrale Rischi la ricorrente risulta segnalata a sofferenza, con riferimento al prestito concluso con un terzo intermediario, poi fuso per incorporazione nella resistente, a decorrere dal mese di maggio 2019; dalla visura CRIF in atti risulta la segnalazione del nominativo della cliente a sofferenza esclusivamente per il mese di ottobre 2022. In relazione alla domanda di cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi si rappresenta che, ad eccezione della modifica intervenuta sul soggetto segnalante (a seguito della suddetta fusione), essa permane invariata dal maggio 2019 per cui si rileva che i presupposti formali e sostanziali della stessa dovevano sussistere già a far data dalla prima segnalazione negativa avvenuta, come detto, a maggio 2019.

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I, Par. IV – "Ambito di applicazione oggettivo"), *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*. Sussistono numerosi precedenti ABF che affermano l'incompetenza temporale dell'Arbitro nei casi di contestata illegittimità delle segnalazioni negative nei SIC ed in Centrale Rischi per carenza di presupposti sostanziali e formali da collocarsi in data antecedente di sei anni la proposizione del ricorso.

Dato che il ricorso è stato presentato in data 2 ottobre 2025, il Collegio ritiene che esso debba essere dichiarato inammissibile *ratione temporis*.

A conclusioni analoghe occorre pervenire per quanto riguarda la richiesta di cancellazione della segnalazione in CRIF. Infatti, se è pur vero che la segnalazione a sofferenza risulta esclusivamente per il mese di ottobre 2022, rilevato che non è necessario un autonomo preavviso per le segnalazioni nei SIC che costituiscano lo sviluppo del perdurante inadempimento, l'intermediario ha prodotto evidenza di un primo preavviso di segnalazione in data 11 settembre 2017 e di una successiva comunicazione del 17 maggio 2019 contenente il preavviso di segnalazione nei SIC. La verifica della idoneità di tali preavvisi (sia sotto il profilo del contenuto che della prova dell'effettiva ricezione da parte della ricorrente) implicherebbe, ancora una volta, la valutazione di circostanze che si collocano in un periodo antecedente a quello di competenza temporale del Collegio.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE